



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

**AVVISO PUBBLICO
ASSEGNO DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
ANNO 2025**

(L.R. 32/2014, DGR n.1496/2023 DGR 848/2024)

LA DIRIGENTE COORDINATRICE

dell'Ambito Territoriale Sociale n. 6, in esecuzione della determinazione n. 91 del 27/01/2025

RENDE NOTE

le modalità per la presentazione della domande finalizzate all'accesso alla misura Assegni di cura anno 2025, così come approvati dal Comitato dei Sindaci dell'ATS n. 6 con Deliberazione n. 1 del 21/01/2025;

Destinatari dell'assegno di cura 2025: ai sensi della D.G.R. n. 848/2024, possono beneficiare dell'assegno di cura gli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti residenti e domiciliati nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 6 che permangono nel proprio contesto di vita e di relazioni attraverso interventi di supporto assistenziali gestiti direttamente dai familiari, anche non conviventi, o mediante assistenti familiari in possesso di regolare contratto di lavoro.

Requisiti di accesso: al momento della presentazione della domanda la persona anziana assistita deve:

- a) aver compiuto i 65 anni di età;
- b) essere dichiarata non autosufficiente con certificazione di invalidità pari al 100% (vale la certificazione di invalidità anche per il caso di cecità);
- c) aver ricevuto esito in merito al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. **Non saranno ammesse a contributo le domande che avranno in corso di valutazione il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.**

Vige in ogni caso l'equiparabilità dell'assegno per l'assistenza personale continuativa erogato dall'INAIL, se rilasciato a parità di condizioni dell'indennità di accompagnamento dell'INPS e alternativo alla stessa misura;

d) essere residente, nei termini di legge, in uno dei Comuni dell'ATS n. 6 e ivi domiciliati. In caso di anziani residenti ma domiciliati fuori Regione, la possibilità di concedere l'assegno di cura vale solo in caso di Comuni confinanti con la Regione Marche;

e) usufruire di una adeguata assistenza presso il proprio domicilio o presso altro domicilio privato nelle modalità verificate dall'Assistente Sociale assieme all'UVI (Unità Valutativa Integrata) per i casi di particolare complessità.

Qualora l'intervento assistenziale sia svolto con l'aiuto di assistente familiare privata la stessa deve essere in possesso di regolare contratto di lavoro ed è tenuta ad iscriversi all'Elenco Regionale degli Assistenti familiari (DGR n.118/09) gestito dal CIOF - Centro per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione. L'iscrizione dovrà avvenire entro 12 mesi dalla concessione del beneficio.

Non sono accoglibili le domande di coloro che vivono in modo permanente in strutture residenziali (es. residenze protette, RSA).

Gli anziani non autosufficienti beneficiari del servizio di assistenza domiciliare (SAD) possono presentare domanda, ferma restando **la non cumulabilità** degli interventi analoghi alternativi. Qualora, successivamente all'approvazione della graduatoria, rientrino tra gli aventi diritto, il beneficio decorrerà dal momento della stipula del *Patto per*



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

l'Assistenza conseguente alla rinuncia espressa del servizio incompatibile.

L'intervento è alternativo, nel senso di non sovrapposizione temporale della titolarità, agli interventi programmati dalla Regione:

- Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD);
- Contributi per la disabilità gravissima;
- Vita Indipendente;
- Vita Indipendente di cui alla L.R.21/2018
- Home Care Premium erogato dall'INPS
- Sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare.

Termini e modalità di presentazione della domanda:

I residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 6 possono reperire il bando:

- in formato elettronico, sul sito internet dei rispettivi Comuni e dell'ATS n.6 www.ambitofano.it.
- in formato cartaceo, presso gli uffici PUA/UPS e dei Servizi Sociali dei Comuni di residenza;
- presso i Sindacati e Patronati.

LA DOMANDA VA PRESENTATA DAL 10 FEBBRAIO 2025 AL 25 MARZO 2025

Le domande devono essere inoltrate unicamente in modalità telematica entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 25 MARZO 2025 attraverso l'apposito software messo a disposizione dell'utenza ed accessibile sul sito internet di questo Ente sul seguente percorso:

nuove richieste:

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - ASSEGNO DI CURA - ANNUALITA' 2025

Link

https://comunefano-pu.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=ASS_CURA_2025

rinnovo richieste:

RINNOVO CONTRIBUTO PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - ASSEGNO DI CURA - ANNUALITA' 2025

Link

https://comunefano-pu.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=ASS_CURA_RINNOVO_2025

Trattasi di procedura guidata per poter accedere alla quale è necessario essere in possesso delle credenziali di accesso "SPID" o "CIE".

Al termine dell'iter di compilazione la domanda verrà protocollata automaticamente e il numero ufficiale di protocollo comparirà nella ricevuta che il cittadino potrà scaricare o stamparsi in qualsiasi momento, anche dopo la compilazione.

Qualora l'utente voglia rettificare la domanda già trasmessa dovrà inoltrare nuova domanda telematica ed in tal caso quest'ultima annulla quella precedentemente inoltrata.

Servizio Sociale Associato A.T.S. n.6

Sede legale: Via S. Francesco,76 - 61032 Fano

Sede amministrativa: Via S. Eusebio, 32 - 61032 Fano

Servizio Territoriale di Fano

Recapiti telefonici: 0721/887482-3-5

Pec ambito6.comune.fano@emarche.it

E-mail ambito.sociale@comune.fano.pu.it



Il Comune di Fano non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato inoltro delle domande telematiche per fatto imputabile a terzi ovvero per causa di forza maggiore.

L'inosservanza di quanto previsto dal presente comma comporta l'automatica esclusione della domanda dalla graduatoria.

Si ricorda che le dichiarazioni contenute nelle domande di assegnazione di contributo hanno valore di dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000. L'utente è quindi consapevole di assumersi ogni responsabilità civile e penale in caso di eventuali dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità che comportano l'immediata decadenza dei benefici conseguiti fatta salva denuncia alla competente AG.

Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti ai referenti delle Amministrazioni comunali di seguito riportati,

Ente	Referente da contattare	Recapito telefonico
Sportello Pua Fano	Lunedì 8.30 – 12.30 Giovedì 8.30 – 12.30 Venerdì 8.30- 12.30	0721/1932957
Comune Fratte Rosa	Assistente Sociale	0721/777200 opp. 777113 int. 1
Comune Mondavio	Assistente Sociale	0721/97101
Sportello PUA Mondavio c/o Distretto Sanitario	Lunedì 8.30 – 12.30 Giovedì 15.00 – 17.30	0721/9898452
Comune Mondolfo	Assistente Sociale	0721/939247 oppure 0721/939252
Sportello PUA Mondolfo c/o Distretto Sanitario	Lunedì 9.00- 12,30 da Martedì a Venerdì 10,30 – 12,30	0721/9368863 334.6086175
Comune Monte Porzio	Assistente Sociale	0721/956000 – int.5
Comune Pergola	Assistente Sociale	0721/7373271
Comune San Costanzo Sportello PUA Mondolfo c/o Distretto Sanitario	Lunedì 9.00- 12,30 da Martedì a Venerdì 10,30 – 12,30	0721/9368863 334.6086175
Comune di San Lorenzo in Campo	Assistente Sociale	0721/774212
Comune Terre Roveresche	Assistente Sociale	0721/97424 int. 5

Le domande pervenute dopo il termine stabilito non verranno prese in considerazione.

Possono presentare domanda:

a) l'anziano stesso, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

propria vita;

- b) i familiari che accolgono l'anziano nel proprio nucleo o che si prendono cura dello stesso anche se non convivente;
- c) il soggetto incaricato alla tutela dell'anziano in caso di incapacità temporanea o permanente (tutore, curatore, amministratore di sostegno).

Nel caso di utenti già beneficiari dell'Assegno di cura nel corso dell'anno 2024 salvo che non siano mutate le condizioni che hanno generato la stipula del Patto per l'Assistenza, gli stessi dovranno presentare, entro i medesimi termini dell'avviso e con modalità telematica soltanto la richiesta di rinnovo dell'intervento e, se sottoposta a revisione nel corso dell'anno 2024, copia del riconoscimento dell'invalidità civile pari al 100% attestante il possesso dell'indennità di accompagnamento.

In caso di nuovi utenti gli stessi dovranno presentare, entro i medesimi termini dell'avviso e con modalità telematica, la richiesta di accesso alla misura assegni di cura 2025, allegando obbligatoriamente la seguente documentazione:

- copia del riconoscimento dell'invalidità civile pari al 100% attestante il possesso dell'indennità di accompagnamento;
- copia del contratto di lavoro individuale se l'intervento assistenziale è svolto da un Assistente Familiare;

Si specifica che:

- se il verbale di invalidità civile non contiene il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento occorre produrre idonea documentazione attestante tale riconoscimento (es. *copia del provvedimento del giudice di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento oppure copia di successiva comunicazione dell'INPS da cui si evince il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento*).
- se il verbale di invalidità civile attestante il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento indica un termine per la revisione, è necessario che esso sia successivo alla data di scadenza del presente avviso; in caso contrario andrà prodotta adeguata documentazione relativa al mantenimento della titolarità dell'indennità di accompagnamento prima dell'approvazione della graduatoria definitiva.

Nel caso in cui l'assistente familiare risultasse inserita nel nucleo anagrafico dell'anziano non autosufficiente il reddito dell'assistente medesimo va escluso dall'ISEE.

Procedure di gestione del contributo: ciascun Comune effettua l'istruttoria delle domande e con atto del proprio Responsabile determina l'elenco degli ammessi e degli esclusi dal beneficio, trasmettendoli successivamente all'Ambito Territoriale Sociale n. 6. Il Coordinatore dell'ATS n. 6 procederà alla predisposizione di una graduatoria unica delle domande ammissibili, redatta secondo l'ordine crescente del valore ISEE. In caso di parità di valori ISEE, avrà precedenza il soggetto più anziano.

La graduatoria avrà validità annuale dal 01/01/2025 al 31/12/2025.

L'approvazione della graduatoria non dà immediato diritto al contributo, che sarà subordinato alla verifica della idoneità assistenziale svolta dall'Assistente Sociale, alla stesura del Piano di Assistenza Individualizzato (PAI) e alla sottoscrizione del "Patto per l'assistenza domiciliare", sottoscritto dalla famiglia che assiste l'anziano, dall'anziano stesso o dal soggetto che ne ha la tutela e dal Coordinatore d'Ambito.

In presenza di situazioni caratterizzate da alta complessità assistenziale, che richiedono la presenza di competenze sanitarie, l'Assistente Sociale può avvalersi delle professionalità che compongono l'UVI.

Nel Patto per l'assistenza domiciliare vengono individuati:

Servizio Sociale Associato A.T.S. n.6
Sede legale: Via S. Francesco,76 - 61032 Fano
Sede amministrativa: Via S. Eusebio, 32 - 61032 Fano
Servizio Territoriale di Fano
Recapiti telefonici: 0721/887482-3-5
Pec ambito6.comune.fano@emarche.it
E-mail ambito.sociale@comune.fano.pu.it



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

- i percorsi assistenziali a carico della famiglia;
- gli impegni a carico dei servizi;
- la qualità di vita da garantire alla persona assistita;
- le conseguenti modalità di utilizzo dell'assegno di cura;
- la tempistica di concessione dello stesso.

Il “Patto per l'assistenza domiciliare” dovrà, inoltre, riportare l'impegno formale da parte dell'assistente familiare dei soggetti beneficiari dell'assegno di cura di iscriversi all'*Elenco regionale degli Assistenti familiari* gestito c/o i CIOF Centri per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione entro dodici mesi dalla concessione del beneficio.

L'Assistente sociale, se del caso in collaborazione con le professionalità dell'UVI, garantisce periodicamente momenti programmati di verifica del PAI e di rispetto delle indicazioni riportate nel Patto per l'assistenza al fine di verificare l'efficacia dell'intervento.

Le persone collocate utilmente nella graduatoria d'Ambito oltre il numero garantito dal budget regionale potranno subentrare nella titolarità dell'assegno di cura in caso di scorrimenti a seguito di rinunce avvenute nel periodo 1° gennaio 2025 – 30 novembre 2025.

La presentazione dell'istanza da parte del richiedente implica, ai fini del riconoscimento del beneficio, l'impegno di segnalare in forma scritta all'ATS n.6 Via S. Eusebio, 32 Fano ogni variazione significativa rispetto all'assistenza dell'anziano beneficiario, entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento, riguardante:

- 1) l'ingresso in una struttura residenziale a titolo definitivo;
- 2) la perdita dell'indennità di accompagnamento;
- 3) il periodo di ricovero temporaneo in struttura ospedaliera per periodi superiori a 30 giorni, qualora il supporto assistenziale di cui al Patto per l'assistenza venga meno durante il periodo di ricovero;
- 4) il cambiamento dell'indirizzo di residenza o di domicilio o il trasferimento al di fuori del territorio regionale;
- 5) il cambiamento della persona di riferimento;
- 6) le variazioni contrattuali relative alla/e assistente/i familiare/i (licenziamento, variazione ore, sostituzione della persona, etc.)
- 7) le variazioni delle modalità di riscossione del beneficio;
- 8) il decesso.

Irreperibilità del beneficiario: in caso di irreperibilità dell'interessato e del richiedente presso gli indirizzi indicati nella domanda, l'ATS n.6 invierà agli interessati una raccomandata A/R con la quale comunicherà che, trascorsi giorni 10 (dieci) dal ricevimento della stessa senza che pervenga dagli stessi risposta per indicare le modalità che rendano possibile l'effettuazione della visita domiciliare, il richiedente verrà considerato rinunciario e si procederà allo scorrimento della graduatoria. La lettera dell'ATS n. 6 interrompe i termini previsti per la conclusione del procedimento.

Entità del contributo economico e modalità di erogazione: l'entità dell'assegno di cura è pari ad € 200,00 mensili, non costituisce vitalizio, ma supporto personalizzato nell'ambito del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI). L'eventuale diritto all'assegno di cura avverrà sulla base della posizione in graduatoria entro i limiti delle risorse disponibili, decorre dal 01/01/2025 e viene concesso per la durata di 12 mesi, salvo interruzioni o scorrimenti.

Nel caso di compresenza di più persone non autosufficienti residenti nello stesso nucleo familiare è concessa l'erogazione di massimo 2 assegni utilizzando come titolo di precedenza la maggiore età e, a parità di età, la valutazione dell'assistente sociale in merito alla gravità delle condizioni di salute e al conseguente maggiore bisogno di assistenza.

Il contributo economico verrà erogato agli aventi diritto solo successivamente all'effettiva liquidazione all'ATS del

Servizio Sociale Associato A.T.S. n.6

Sede legale: Via S. Francesco,76 - 61032 Fano

Sede amministrativa: Via S. Eusebio, 32 - 61032 Fano

Servizio Territoriale di Fano

Recapiti telefonici: 0721/887482-3-5

Pec ambito6.comune.fano@emarche.it

E-mail ambito.sociale@comune.fano.pu.it



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

finanziamento regionale e pertanto l'ammissione in graduatoria non comporta necessariamente il diritto all'erogazione del contributo stesso.

L'erogazione dell'assegno avverrà con cadenza bimestrale, entro il mese successivo al periodo di riferimento, potrà avvenire tramite accredito con bonifico su conto corrente bancario o postale, i cui **estremi (IBAN) saranno dichiarati in fase di domanda. Non è ammesso versamento su libretto postale.**

È autorizzato a riscuotere l'assegno:

- nel caso di anziano non autosufficiente capace di intendere e di volere, l'anziano stesso indicato come beneficiario, che dovrà essere intestatario o cointestatario di un conto corrente bancario o postale, o, in caso di impossibilità, l'anziano potrà indicare una persona appositamente delegata, ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.P.R. 445/2000.
- nel caso di anziano non autosufficiente incapace di intendere e di volere, il soggetto incaricato della tutela dell'anziano (amministratore di sostegno, tutore, curatore).

Decadenza/sospensione del beneficio: L'assegno di cura decade nei seguenti casi:

- inserimento permanente in struttura residenziale;
- rinuncia scritta del beneficiario;
- accesso del beneficiario al servizio SAD comunale;
- venir meno delle condizioni previste all'atto della sottoscrizione degli impegni assunti con il destinatario;
- venir meno delle condizioni di accesso e in genere delle finalità previste dall'intervento;
- decesso del beneficiario: in caso di morte del beneficiario gli eredi dovranno comunicare entro 10 giorni l'avvenuto decesso dell'anziano e presentare agli uffici competenti dell'ATS n. 6 la seguente documentazione al fine di ricevere l'assegno di cura, qualora maturato:
- atto sostitutivo di notorietà attestante i nominativi degli eredi aventi diritto, i quali autorizzeranno un soggetto, erede o terzo, alla riscossione del contributo.

In caso di decesso del beneficiario o revoca dell'assegno è prevista l'erogazione del contributo relativo al mese di tale evento, limitatamente ai giorni di esistenza in vita.

L'assegno di cura viene sospeso nei seguenti casi:

- in caso di inserimento temporaneo presso strutture ospedaliere o residenziali per periodi superiori a 30 giorni consecutivi, qualora il supporto assistenziale di cui al *Patto per l'assistenza* venga meno durante il periodo di ricovero.

In questo caso il contributo verrà riparametrato sulla base dei giorni di titolarità maturata del diritto alla corresponsione.

Scorrimento della graduatoria: Nel caso in cui, per i motivi sopra riportati, l'erogazione dell'assegno venga interrotta, si procederà, in ordine cronologico rispetto all'evento dell'interruzione, allo scorrimento della graduatoria con decorrenza non retroattiva del beneficio economico a partire dal 1° giorno del mese successivo.

Informazioni: ogni eventuale altra informazione potrà essere richiesta agli Uffici PUA/UPS e dei Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 6.

Responsabile del procedimento: Comune capofila Fano

Ai sensi della legge 241/1990 come modificata dalla Legge n. 15/05 art. 8, la responsabilità della procedura amministrativa conseguente al presente avviso compete:



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

- al Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di residenza con riferimento alla fase di ricezione e ammissione delle domande unitamente alla fase professionale.;
- all' ATS 6 - Dirigente Coordinatrice la fase relativa alla predisposizione ed approvazione della graduatoria unica di Ambito ed agli adempimenti successivi finalizzati all'erogazione del contributo.

Controlli successivi all'approvazione della graduatoria: Ai sensi del DPR. n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia e determina la pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali basi. L'ATS n. 6 effettuerà i dovuti controlli, con riferimento ad un campione non inferiore al 5% delle domande ammesse a contributo, con la modalità di sorteggio definito sulla base di individuazione numerica rispetto alla percentuale di campionatura scelta (una pratica ogni numero di pratiche ammesse a contributo a partire dalla seconda domanda e fino all'ultima, con un intervallo di n.10 pratiche). Pertanto, gli elenchi dei beneficiari potranno essere inviati all'Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di Finanza per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Disposizioni finali e transitorie: per quanto non specificato nel presente Avviso si rinvia alla Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 1496/2023 e n. 848/2024.

La partecipazione al presente avviso comporta l'accettazione incondizionata e senza riserva alcuna.

Si precisa che l'erogazione dell'Assegno di cura, di cui al presente avviso, è subordinata all'effettivo finanziamento da parte della Regione Marche dei fondi finalizzati per il quali verranno assunti idonei impegni di spesa. L'ATS si riserva la facoltà di riaprire l'avviso pubblico nel caso di esaurimento anticipato della graduatoria dei beneficiari.

**Dirigente Coordinatrice
Servizio Sociale Associato ATS n.6
Dott.ssa Roberta Galdenzi**



Informativa Privacy. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del D. lgs.196/2003 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

Titolari del trattamento: Comune di Fano in qualità di Ente Capofila dell'ATS n. 6 per l'intera banca dati, i restanti Comuni per la banca dati dei cittadini residenti, nell'ambito delle rispettive competenze.
Responsabili del trattamento: Coordinatore d'Ambito per la banca dati dell'ATS6 ed i Responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni.
Incaricati: Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati i dipendenti assegnati anche temporaneamente, ai Settori Servizi Sociali di ogni Comune, all'ATS n.6 e al Servizio Finanziario del Comune di Fano in qualità di Comune capofila dell'ATS n.6.
Responsabile Protezione dati dell'Ente capofila: Morolabs Srl -Riferimento:Francesco Moroncini Tel./FAX: 071.9030585/071.2210025 e-mail/PEC: dpo@morolabs.it / morolabs@legalmail.it
Finalità: i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza formulata e per le finalità strettamente connesse alla concessione del beneficio richiesto.
Modalità: Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici. Nel rispetto della normativa i dati sensibili sono custoditi in contenitori chiusi a chiave e, nel caso di trattamento su supporto informatico, sono adottate chiavi d'accesso.
Ambito di comunicazione: I dati verranno utilizzati dai Settori Servizi Sociali di ogni Comune dell'ATS VI ciascuno con riferimento ai propri residenti. La tipologia dei dati e le operazioni eseguibili avvengono in conformità a quanto stabilito nella legge. In particolare, i dati verranno comunicati all'ATS n.6, nonché all'istituto di credito indicato dal richiedente per l'emissione dell'eventuale contributo assegnato.
Natura conferimento dati: Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di effettuare le verifiche previste e pertanto comporta l'esclusione dal procedimento.
Diritti: L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione, nonché di cancellazione dei dati o trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge, ed infine il diritto di opposizione per motivi legittimi, come previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dagli art. 7 e seguenti del D. Lgs. 196/03, rivolgendosi alla sede di ciascun Comune.
Sito: L'elenco dei Responsabili è pubblicato sul sito di ogni Comune

Informativa Legge n. 241/1990 modificata dalla Legge n. 15/05 art. 8
Amministrazione competente: Comuni di Fano, Asur AV 1
Oggetto del procedimento: L.R. 32/2014 DGR n.1496/2023
Responsabile del procedimento amministrativo: per l'ATS 6: la Funzionaria E.Q. U.O.C. Longevità Disabilità Servizio Sociale Associato ATS 6; per i Comuni afferenti all'ATS 6: Responsabili dei Servizi Sociali;
Inizio e termine del procedimento: l'avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento della domanda; dalla stessa data, i termini di conclusione del procedimento sono indicati in 60 giorni dalla data di erogazione



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

approvazione della graduatoria di ATS.

Inerzia dell'Amministrazione: decorsi i termini sopraindicati, l'interessato potrà adire direttamente il Giudice Amministrativo (T.A.R. Marche) finché perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di conclusione del procedimento.

Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Comune di Fano, in qualità di Comune capofila dell'ATS 6, negli orari di apertura al pubblico con le modalità prevista dagli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990 come modificata dalla L. 15/05.